

CODICE PENALE

Libro I - Dei reati in generale Titolo I - Della legge penale

Art. 13 Estradizione.

L'extradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali.

L'extradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.

L'extradizione può essere concessa od offerta, anche per reati non previsti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto. Non è ammessa l'extradizione del cittadino [c.p. 4], salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.